

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **193/1982** (ECLI:IT:COST:1982:193)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **21/10/1982**; Decisione del **08/11/1982**

Deposito del **17/11/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15696**

Atti decisi:

N. 193

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 17 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 324 del 24 novembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, ultima ipotesi, e 189, primo comma, c.p.m.p. (Insubordinazione), promossi con le ordinanze emesse dai

tribunali militari territoriali di Torino il 16 e il 29 settembre 1981, di Verona il 23 settembre 1981, di Padova l'11 settembre 1981, di Torino l'11 dicembre 1981 e di Padova l'11 e il 25 novembre, il 18 settembre e il 18 e il 25 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 725, 726, 737 e 842 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 119, 160, 162, 219, 255 e 256 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47, 68, 122, 199, 227, 234 e 241 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che i Tribunali militari territoriali di Torino, di Verona e di Padova hanno impugnato, con le dieci ordinanze indicate in epigrafe, gli artt. 186, ultimo comma, prima e seconda ipotesi (reati di insubordinazione con lesione lieve, o con atti violenti di gravità inferiore, contro un superiore ufficiale e contro un superiore non ufficiale), e 189, primo comma, (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale) del codice penale militare di pace, assumendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che le questioni sono già state decise con la sentenza n. 103 del presente anno, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge sopra indicate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, c.p.m.p., quest'ultimo limitatamente alla parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore ufficiale, questioni sollevate dai Tribunali militari territoriali di Torino, Verona e Padova, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe, e già decise da questa Corte con la suindicata sentenza n. 103 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.